



CITTA' DI ENNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n° 06

del 11.01.2019

Estremi della registrazione informatica

Pratica n. 65913 doc. n 933254 del 09/01/2019

OGGETTO Assenso all'assegnazione temporanea del dipendente Dott.ssa LAVORE Teresa

L'anno duemiladicianove il giorno undici del mese di gennaio alle ore 13.15 in Enna nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

	Carica	Presenti	Assenti
Dipietro Maurizio	<i>Sindaco</i>	X	
Marazzotta Giuseppa Maria Ilaria	<i>Vice Sindaco</i>	X	
Ferrari Dante	<i>Assessore</i>	X	
Contino Giovanni	<i>Assessore</i>		X
Gargaglione Paolo	<i>Assessore</i>	X	
Scillia Biagio	<i>Assessore</i>		X
Colianni Francesco	<i>Assessore</i>		X

Direttiva del Sindaco/Assessore F.to Marazzotta Giuseppa Maria Ilaria

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Giovanni Spinella

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita la G.M. a prendere le proprie determinazioni in merito alla seguente proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Ritenuto che la medesima sia meritevole di approvazione poiché le motivazioni e le finalità cui la stessa è preordinata soddisfano concretamente interessi generali e pubblici perseguiti da questo ente;

Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile resi sulla proposta, dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, degli art. 49 e 147 bis del D.vo n. 267/2000, nonché degli art. 4 e 5 del Vigente Regolamento dei controlli interni, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi narrativi espressi, approvare in tutte le sue parti la proposta di deliberazione relativa all'oggetto allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza di provvedere, per i motivi nella proposta di deliberazione indicati;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

Dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.12 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.



COMUNE DI ENNA

Numero 65913

doc. n. 933254 del 09.01.2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Assenso all'assegnazione temporanea del dipendente Dott.ssa Lavore Teresa .

L'Assessore proponente

Premesso che:

-con deliberazione G.M. nr. 200 del 03/08/2018, successivamente acquisita quale variazione al DUP 2018/2020 con deliberazione consiliare nr. 50 del 22/08/2018, si è proceduto ad approvare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2018/2020;

-nel medesimo è prevista la copertura di nr. 3 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1, a partire dall'anno 2019;

-si è già proceduto a bandire la copertura di detti posti vacanti in organico, giusta determinazione dirigenziale Area 3 nr.133 del 14/12/2018;

Vista la nota datata 27/11/2018, acquisita in pari data al protocollo generale n. 43706, con la quale la Dott.ssa Lavore Teresa nata a Biel (CH) il 02/10/1971, dipendente a tempo pieno ed indeterminato con il profilo di Istruttore Direttivo, categoria D/1, presso il Comune di Barrafranca, ha chiesto di prestare servizio presso il Comune di Enna nei termini che l'Amministrazione comunale intenderà applicare;

Visto il comma 2-sexies dell'art.30 del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto."

Visti l'art.1, commi 413 e 414, della legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013), che prevedono:

"413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2 – sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.

414. A decorrere dal 1 gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, è adottato tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato."

Dato atto che il comando è un istituto caratterizzato dalla temporaneità attraverso il quale la prestazione lavorativa è resa non in favore del proprio datore di lavoro ma dell'ente utilizzatore;

Preso atto delle specificazioni espresse dall'Aran nella relazione illustrativa al CCNL del 2002— 2005 del comparto Regioni—Autonomie locali, in commento all'art.19 dello stesso CCNL, laddove risulta che....." resta confermato che qualora il lavoratore venga assegnato ad altro ente (o azienda o amministrazione) in posizione di comando, il datore di lavoro che ne utilizza le prestazioni: a) è tenuta a rimborsare alla amministrazione di appartenenza del personale l'onere relativo al trattamento fondamentale, secondo modalità e tempistica opportunamente e preventivamente concordate; b) è tenuta ad erogare direttamente al personale il

trattamento economico accessorio, secondo le regole e modalità fissate dalla propria contrattazione decentrata integrativa, sopportandone quindi i relativi oneri”;

Visto l’art. 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale “In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l’utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale”;

Considerato che l’assegnazione temporanea del dipendente stesso presso altro ente del medesimo comparto non modifica il rapporto di immedesimazione organica, né lo stato giuridico, non realizzandosi con il comando alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell’originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l’ente destinatario delle prestazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non contrasta con la vigente normativa in materia di spesa del personale;

Vista la Del.ne Sez. Reg.le di Controllo per la Toscana n. 6/2012/PAR, con la quale si è affermato Determina n. 787 del 27/04/2018 - pag. 2 di 5 che “le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme “a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa” il cui utilizzo è limitato dall’art. 9, comma 28, della L. 122/2010 citato”, precisando inoltre che “la ratio della suddetta limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale oltre che della spesa di personale del singolo ente locale”, orientamento peraltro confermato anche dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n° 7/2012;

Visti:

- l’art. 30 comma 2 sexies del D.lgs.n.165/2001;
- l’art. 70 comma 12 del D.lgs. n° 165/2001;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
- i C.C.N.L vigenti;
- l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

1.**Di esprimere** il proprio assenso all’attivazione presso questo Ente dell’assegnazione temporanea della dipendente in premessa menzionata, con durata sino al minor termine tra la copertura dei posti di Istruttore Direttivo Amministrativo banditi di cui in premessa, ed il 30/09/2019;

2. **Di perfezionare** il procedimento di accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea presentata dalla Dott.ssa Lavore Teresa, in qualità di dipendente di ruolo dell’Amministrazione Comunale di Barrafranca, con il profilo di Istruttore Direttivo – Cat. D/1, acquisendo specifico assenso della medesima Amministrazione;

3. **Dare atto** che alla predetta dipendente spetterà il mantenimento del trattamento fondamentale in godimento da parte del Comune di Barrafranca e la corresponsione del salario accessorio che gli verrà riconosciuto dal Comune di Enna e che, in base alla normativa vigente, il trattamento economico del dipendente comandato continuerà ad essere corrisposto dall’Ente di attuale appartenenza, salvo rimborso da parte di questo Comune entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Barrafranca;

4. **Trasmettere** il presente atto al Dirigente dell’Area 3 per gli adempimenti di competenza, ovvero:

- comunicare la presente alla Dott.ssa Lavore Teresa, ed al Comune di Barrafranca, per acquisire assenso all’assegnazione temporanea di che trattasi;
- assumere, in subordine, il correlato impegno di spesa per far fronte al rimborso delle spese derivanti dal trattamento fondamentale in godimento attualmente erogato dal Comune di Barrafranca;
- di comunicare, in subordine, il perfezionamento e l’avvio dell’assegnazione temporanea, per opportuna informazione, alle OO.SS. e alla R.S.U.

L’Assessore proponente

F.TO Dott.ssa **Marazzotta Giuseppa Maria Ilaria**



COMUNE DI ENNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero 65913

doc. n. 933254

del 09.01.2019

OGGETTO: Assenso all'assegnazione temporanea del dipendente Dott.ssa Lavore Teresa

PARERE TECNICO del Dirigente

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000 n° 30, degli art. 49 e 147 bis del TUEL, nonché dell'art. 4 del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Enna

Il Dirigente

F.to Dott. Letterio Lipari

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL DIRIGENTE DELL'AREA 3

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 49 e 147 bis del TUEL, nonché dell'art. 5 del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Enna

IL DIRIGENTE DELL'AREA 3

F.to Dott. Letterio Lipari

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Maurizio Dipietro

L'Assessore anziano
F.to Dante Ferrari

Il Segretario Generale
F.to Giovanni Spinella

Referto di Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Enna il giorno 14.01.2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Enna,

L'Addetto ~~H.R.U.P.~~ della Pubblicazione
F.to Giovanna Stella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il 10° giorno dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art.12 della legge regionale 44/91.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva